

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2251**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore GUERZONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2003**

—————

Norme per il divieto delle vendite «concatenate»  
e a difesa del consumatore

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Si sta diffondendo, come la stampa dà quotidianamente notizia, il ricorso al consumatore per allargare il monte delle vendite, tenendolo all'oscuro delle condizioni realizzate e dei benefici consistenti nella riduzione del costo della merce acquistata o in mirabolanti guadagni.

Chi ricorre a tali metodi per conto di aziende è al servizio di un obiettivo di lucro da percepire grazie al lavoro di altri (consumatori), i quali sono persuasi ad acquistare ingenti forniture di prodotti, senza alcun contratto effettivo e a tassi e prezzi altissimi, spesso superiori a quelli di mercato.

Si tratta di un'azione evidentemente ingannevole poiché si induce il consumatore ad acquisti consistenti in vista di una attività commerciale condotta in proprio che gli procuri grossi guadagni. Oltre ad ingenti danni economici, tutto ciò procura risultati deva-

stanti per i consumatori coinvolti ed illusi, poiché essi sono indotti a ricercare i nuovi acquirenti negli ambiti parentali o delle amicizie. Di fronte alle delusioni inevitabili, ciò procura loro inevitabilmente rotture nei rapporti umani e demerito sociale.

Con il presente disegno di legge, si intende innanzitutto ovviare ad un vuoto legislativo che di per stesso incentiva, poiché non sanzionata, un'azione ingannevole e delittuosa che ha fatto già migliaia di vittime con danni economici per numerosi milioni di euro.

È quanto mai urgente, anche sul piano normativo, accogliere l'appello dei consumatori vittime delle sgradevoli e gravi conseguenze di una azione certamente ingannevole, affinché le associazioni dei consumatori possano finalmente tutelarli con l'aiuto della legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È vietata la possibilità di far ricorso ad un consumatore nelle vendite «concatenate» o piramidali con la promessa di beni o servizi sottoprezzo o di ingenti guadagni quale beneficio a lui riservato nel caso operi anche non in prima persona, al fine di conquistare nuovi acquirenti o in relazione alla previsione di un determinato monte vendite.

2. A carico di chi viola le disposizioni di cui al comma 1, la sanzione è stabilita nella misura prevista dalla legislazione vigente per le vendite prive di autorizzazione.

